



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 93/K del 29/12/2023

Oggetto: Affidamento in house all'ANM S.p.A. del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino, annualità 2024. Approvazione del Disciplinare di affidamento e impegno di spesa di € 900.000,00 ex art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rif. Interno n. 200 del 29/12/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco,

Premesso che:

- con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla “Definizione dell’articolazione della macrostruttura dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli”;
- con disposizione del Direttore Generale n. 59 del 03/08/2023 è stato disposto di:
 - a) Modificare la disposizione n. 17 del 19/06/2023 mediante l’accorpamento del Servizio Viabilità e Traffico, MaaS con il Servizio Strade, Illuminazione Pubblica e Reti tecnologiche, dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche;
 - b) Cambiare la denominazione del Servizio Strade, Illuminazione Pubblica e Reti tecnologiche in Servizio Strade, Viabilità e Traffico, mantenendo il codice alfanumerico ARIS1058;
 - c) Trasferire le competenze inerenti al MaaS, dal soppresso Servizio “Viabilità e Traffico, MaaS” al Servizio “Trasporto Pubblico Locale” dell’Area Infrastrutture di Trasporti, cambiando la denominazione dello stesso in Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS;
- tra le competenze del Servizio Strade Viabilità e Traffico, rientra la gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino;
- al fine di garantire la pubblica e privata incolumità è necessario affidare per l'annualità 2024 il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino.

Premesso altresì che:

- il D.Lgs. 175/2016, Testo Unico delle Società Partecipate, chiarisce che le società in house sono *le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 (art. 2, co.1, lett. o);*
- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che, nei limiti del comma 1, *le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
- l’art. 16 del D.Lgs. 175/2016, stabilisce a sua volta, al comma 1, che *le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;*
- l'Azienda Napoletana A.N.M. S.p.A, con socio unico, è una società partecipata al 100% del Comune di Napoli e svolge la gestione del trasporto pubblico della città di Napoli;

- lo statuto vigente di A.N.M. S.p.A. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 89 del 09/10/2017, prevede che oltre l'80% della propria attività debba essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Napoli;
- l'A.N.M. S.p.A. è sottoposta al controllo analogo da parte dell'Ente partecipante e risponde ai requisiti di cui agli artt. 4 e 16 del D.L.gs 175/2016.

Precisato che:

- l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di risultato, di fiducia e di accesso al mercato di cui agli art. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023;
- il secondo periodo dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 prevede che *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;*
- l'Allegato I.1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 definisce l'istituto dell'affidamento in house come *l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE.*

Dato atto che:

- è necessario provvedere per l'anno 2024 all'espletamento del servizio della gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino nell'ambito del comune di Napoli;
- per l'esercizio 2024 è stato previsto lo stanziamento per la gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino sul capitolo di spesa 34200 – codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012 del *Servizio Strade Viabilità e Traffico*, per un importo pari a € 900.000,00, IVA e oneri compresi;
- il mancato affidamento comporterebbe l'impossibilità di fornire alla collettività un servizio necessario, volto a garantire la privata e pubblica incolumità, ricadendo in capo all'Amministrazione Comunale possibili contenziosi legati al malfunzionamento dei semafori, di cui ai provvedimenti ex art. 14 del C.d.S. e smi.

Considerato che:

- l'ANM S.p.A. svolgendo il medesimo servizio a far data dall'anno 2007 ha acquisito un know how tale da garantire lo svolgimento dello stesso senza soluzione di continuità e a vantaggio della collettività;
- l'affidamento del servizio della gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino alla società A.N.M. S.p.A., al pari degli altri servizi già affidati alla stessa, e grazie al controllo serrato che l'Amministrazione è in grado di esplicare, garantisce che la gestione dello stesso resti saldamente nelle mani del Comune di Napoli;
- la società A.N.M. S.p.A., pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo dell'Ente, viene a configurarsi come una *longa manus* del Comune di Napoli, il quale svolge un'attività di coordinamento e supervisione dei servizi realizzati, un controllo gestionale e finanziario stringente sull'Ente societario, oltre ad avere un potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- dal punto di vista economico non è stato possibile effettuare una verifica della congruità delle tariffe mediante comparazione con le convenzioni CONSIP, Me.Pa. in quanto, allo stato, non risultano convenzioni attive per servizi analoghi;
- l'importo previsto per il servizio è certamente congruente anche in considerazione dei numerosi servizi complementari offerti (progettazione degli interventi, composto da tavole grafiche e relazioni, da consegnare sia su supporto cartaceo che su file).

Dato atto che:

- il Servizio Strade, Viabilità e Traffico ha predisposto il Disciplinare di affidamento in house all'ANM S.p.A., del servizio per la gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino - anno 2024;
- sono parte integrante del Disciplinare di affidamento i seguenti allegati:
 - allegato A – Consistenza;
 - allegato B – Elenco Prezzi;
- l'ANM S.p.A. ha condiviso e accettato il Disciplinare di affidamento e i relativi allegati.

Riscontrato che:

- in riferimento al Programma 100 con nota PG/2019/1013996 del 16/12/2019 il Dirigente del Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari ha rappresentato che come già chiarito... in relazione ad affidamenti a società in house del Comune di Napoli, la sussistenza dell'in house providing determina l'impossibilità di qualificare la Società in oggetto come "terza" rispetto allo stesso Comune. Come tale, questo Ufficio ritiene di non procedere al rilascio di alcun attestato di regolarità tributaria ai sensi del c.d. Programma 100;
- del contenuto del parere trasmesso con la nota prot. n. PG/2013/0877226 del 21.11.2013, dell'Avvocatura Comunale, Servizio Area Legale Amministrativa, parere che si conclude nel senso di ritenere escluso l'obbligo di acquisire il D.U.R.C. nel caso in cui non si verifichi terzietà del soggetto aggiudicatario (caso in cui, invece, la non acquisizione del D.U.R.C. costituirebbe, violazione del principio di pari opportunità, nell'ambito della concorrenza di mercato) bensì un rapporto di immedesimazione tra l'Ente unico azionista e la predetta società in-house, la quale opera sulla scorta di un affidamento diretto ed è soggetta al controllo analogo;
- ricorrono le condizioni per impegnare a favore della società in house la somma di € 900.000,00, IVA e oneri compresi, del servizio per la gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino anno 2024.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014.

Dato atto che con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

Visto:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- il regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Per i motivi esposti in premessa,

DETERMINA

1. **APPROVARE** il Disciplinare tecnico, l'Allegato A (Consistenza) e l'Allegato B (Elenco Prezzi) per l'affidamento in house all'ANM S.p.A. del servizio per la gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino, annualità 2024, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AFFIDARE** alla società in house A.N.M. S.p.A, per l'anno 2024, il servizio per la gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino per l'importo di € 900.000,00 (euro novecentomila/00) IVA e oneri compresi.
3. **IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa di € 900.000,00, IVA e oneri compresi, sul capitolo di spesa 34200 - codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012 bilancio 2024.
4. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così come coordinato con D.Lgs. n. 118/2011 e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
5. **DARE ATTO** che il presente affidamento è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 dello stesso D.Lgs. 36/2023.
6. **STABILIRE** che il contratto scaturente da tale determinazione sarà stipulato in forma di scrittura semplice privata.

Si attesta che il presente documento e i relativi allegati non contengono dati personali.

Allegati:

1. Disciplinare
2. Consistenza (Allegato A)
3. Elenco Prezzi (Allegato B)

Sottoscritto digitalmente¹ da

IL DIRIGENTE

ing. Edoardo Fusco

¹: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.